



UNA INSIDIA DA EVITARE: L'AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DEI BENI

DI PERSONE GIURIDICHE PRIVATE SENZA SCOPO DI LUCRO di **Fabrizio Lemme**

Il Codice dei Beni Culturali, dopo avere enunciato il principio che la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale costituiscono compito primario della Repubblica (art. 1) e dopo aver definito il concetto di tutela (art. 3), negli artt. 10 e ss. ne disciplina le differenti forme.

Per sommi capi, il sistema che ne risulta è il seguente:

a. sono assoggettati a tutela tutti i beni culturali che appartengono allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico ed a persone giuridiche private senza fini di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici (art. 10/1);

b. sono assoggettati a tutela (art. 10/3) i beni di proprietà privata che abbiano formato oggetto di dichiarazione di particolare interesse, ai sensi del successivo art. 12 (quella che, con vecchia espressione ancora in uso nel gergo, si definisce "notifica").

Peraltro, la tutela all'esportazione viene esercitata anche per i beni di proprietà privata che non abbiano formato oggetto di notifica.

Questo significa che chiunque voglia esportare un bene culturale di più di cinquant'anni, opera di "artista" scomparso, deve chiedere il certificato di libera circolazione all'Amministrazione dei Beni Culturali (art. 65), anche se a questa lo stesso bene era precedentemente sconosciuto.

Tali, si ripete per sommi capi, le linee direttive della

tutela.

Ma il mio articolo vuol mettere in guardia sulla disposizione di cui all'art. 10/1, prima richiamata sub a).

Le persone giuridiche private senza scopo di lucro ("no profit") abbondano ormai nel panorama complessivo della legislazione italiana e spesso ad esse fanno capo importanti patrimoni culturali, che vengono anche venduti quando lo impongano "esigenze di cassa".

L'alienazione, in tali casi, è soggetta ad autorizzazione ministeriale, che viene accordata (art. 59) previa denuncia di trasferimento da parte dell'alienante.

Lo stesso art. 59, nel IV co., descrive il contenuto che deve avere la denuncia e, al successivo art. 60, prevede la possibilità per il Ministero, per la Regione e gli altri enti pubblici territoriali interessati, di esercitare la prelazione, ossia una potestà ablativa di acquisizione del bene, alle stesse condizioni offerte dall'acquirente all'alienante.

In difetto di autorizzazione, non solo la vendita è nulla (art. 164) ma l'alienante che abbia omissa la denuncia è soggetto alle sanzioni penali previste dall'art. 173/1 lett. a), ossia la reclusione da 15 giorni ad un anno e la multa da 1.549,50 a 77.469,00; pena che si applica anche nel caso in cui (art. 173/1 lett. c), pendendo il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, l'alienante effettui la consegna del bene all'acquirente.



Le due incriminazioni possono concorrere, in quanto l'art. 164/2 prevede la possibilità di esercitare la prelazione anche in difetto della denuncia di alienazione. Pertanto, è autonomamente sanzionata non solo la mancanza di autorizzazione ma anche la consegna del bene all'acquirente, anche se i due reati sono pacificamente unificabili nel vincolo della continuazione (art. 81 c.p.).

Si discute, in dottrina, se tali sanzioni siano applicabili solo all'alienante (come vorrebbe la formulazione letterale delle norme incriminatrici) od anche, a titolo di concorso, all'acquirente.

Trattandosi di delitti punibili a titolo di dolo, è escluso il concorso quando l'acquirente, per mero errore di fatto, non conosca la natura del soggetto venditore.

Al di fuori di questa ipotesi, l'ignoranza della norma

è inescusabile, in quanto l'errore non sarebbe invincibile e l'accettazione della condotta omissiva del venditore potrebbe integrare quella "adesione di volontà", sufficiente ad integrare il concorso.

Quindi, chi compra in difetto di autorizzazione non solo non acquista la proprietà se non con l'usucapione ventennale (ipotesi peraltro dubbia in riferimento ai beni degli enti ecclesiastici), ma rischia anche l'incriminazione in sede penale.

L'insidia dunque è grave ed evidente: ecco perché, essendo frequenti i casi di alienazioni in assenza di autorizzazione, mi preme mettere in guardia gli acquirenti, per evitare che oltre il danno (nullità dell'acquisto) subiscano anche la beffa, dura beffa, di un procedimento penale.